

L'ANALISI

GREEN PASS, LIBERTÀ E SALUTE PUBBLICA

VLADIMIRO ZAGREBELSKY



Le nuove restrizioni introdotte dal governo approfondiscono la diversità di trattamento che conosciamo tra i vaccinati, i non vaccinati ma "tamponati" e coloro che non sono né vaccinati né "tamponati". — PAGINA 23

GREEN PASS, LIBERTÀ E SALUTE PUBBLICA

VLADIMIRO ZAGREBELSKY



Le nuove restrizioni introdotte dal governo approfondiscono la diversità di trattamento che già conosciamo tra i vaccinati, i non vaccinati ma "tamponati" e coloro che non sono né vaccinati né certificati a seguito di tamponi. La nuova disciplina introdotta dal decreto-legge non crea, ma rinnova l'occasione di proteste all'insegna della denuncia di discriminazioni della rivendicazione di libertà. Ma anche questa volta si tratta di proteste non giustificate. Ogni libertà trova limiti nella libertà e nei diritti altri. La Costituzione, accanto al riconoscimento dei vari classici diritti di libertà, menziona i diritti umani inviolabili, ma impone l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà. E così si spiega, in materia di salute, che l'esclusione di qualunque trattamento sanitario che non sia accettato dalla persona cui viene praticato, si unisca alla espressa possibilità diecenzioni previste dalla legge. Le vaccinazioni sono da tempo l'esempio più evidente e accettato. Va aggiunto che nella Costituzione ogni diritto specificamente considerato prevede che la legge possa imporre limiti e condizioni, per rispondere a esigenze pubbliche di varia natura. Naturalmente le limitazioni imposte devono esser ragionevoli, correlate e proporzionate rispetto alla esigenza che le giustifica. Nel nostro caso si tratta della salute pubblica, che la Costituzione riconosce interesse della collettività, oltre che diritto fondamentale dell'individuo. È così che proprio le vaccinazioni sono state ritenute compatibili con la Costituzione dalla Consulta e che analogamente in Europa si sono pronunciate le altre Corti costituzionali e la Corte europea dei diritti umani. Va tenuto presente che la protezione della salute pubblica richiede anche la capacità del Servizio sanitario nazionale di assicurare le cure necessarie, senza essere travolto dal numero e dalla gravità dei malati. Vi è cioè uno stretto legame tra le vicende sanitarie individuali e l'andamento generale di una pandemia come quella in corso. Cosicché la gestione della propria salute, nel corso di una epidemia che comporta ricoveri ospedalieri e cure complesse e costose, non si mantiene nell'ambito della libertà individuale, ma diviene questione di interesse pubblico (a meno di accettare che non venga curato chi si ammalà a causa del rifiuto di vaccinarsi o di adottare le idonee cautele). È esperienza accertata nel corso della pandemia la difficoltà o addirittura l'impossibilità del Servizio sanitario nazionale di provvedere alle cure di tutti gli ammalati: non solo di quelli da Covid 19, ma anche degli altri. Ecco allora che le terapie come la serie di vaccinazioni, insieme all'uso delle mascherine e dei gesti-barriera con il mantenimento della di-

stanza tra individuo e individuo, considerano sia il valore della salute dei singoli, sia quello che riguarda la collettività. Il governo ha quindi non solo il diritto, ma anche il dovere di intervenire.

Tutti i governi, non solo in Europa, in vario modo usano gli strumenti che sono a disposizione: non sono infinite, nel continuo evolversi della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche sul virus, possono solo variamente combinarsi nel porre obblighi e nel mantenere libertà. Ed è evidente che il rifiuto di accettare selettive limitazioni alle normali libertà obbliga all'alternativa di prevedere vincoli generali, cioè il ben noto lockdown (che qualche Stato vicino sta già adottando).

Va quindi considerato che esistono gruppi di popolazione diverse e che la differenziazione è principalmente legata ai vaccinati. Esistono una popolazione a minimo rischio (quella vaccinata o che è guarita dal Covid) e una a massimo rischio (quella non vaccinata). All'interno poi dell'una e dell'altra, la rischiosità si presenta diversamente per effetto delle diverse attività svolte, in particolare per il maggiore o minore contatto con persone vulnerabili o con il pubblico generale. Ciò spiega e giustifica un intervento della autorità pubblica diversificato in considerazione non solo delle vaccinazioni, ma anche del settore di attività in cui le persone operano. Non si tratta di discriminazione, ma anzi di corretta considerazione delle differenze. A meno di negare l'evidenza e sostenere che i vaccinati non vaccinino e siano uguali sul piano della sanità pubblica.

La ammissibilità legale di impostazioni come la vaccinazione (a tutta la popolazione o a parte di essa) o come l'esclusione di accesso ad attività e luoghi per chi non disponga della certificazione di vaccinazione o di quella diversa del tampone negativo, non chiude il problema del come governare la ancora grave situazione. È necessaria la valutazione della praticabilità dei controlli relativi a ogni imposizione di obblighi, poiché una legge che non sia in grado di far osservare è peggio della assenza di legge. E l'ammissibilità di una diversità di trattamento delle varie categorie di persone si combina con la necessità che la disciplina legislativa sia ragionevole e proporzionata nella scelta sia del diverso trattamento, che dei diversi soggetti cui la legge si applica. Si tratta del richiamo a un importante principio costituzionale, oltre che di opportunità politica. Esso va insieme al riconoscimento della difficoltà di un esercizio cui il governo non può sottrarsi, poiché ineludibile è la sua responsabilità di tutela dell'interesse pubblico. —